



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.338 del Reg. Data 08-09-2018	Oggetto: ISTITUZIONE SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1228/1954, DEL D.P.R. N. 223/1989 E DEL D.LGS. N. 30 DEL 06.02.2007. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
---	---

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'articolo 8 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), il quale recita che *“In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.”*;

Visto l'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), che disciplina lo Schedario della Popolazione Temporanea;

Visto il Decreto Legislativo n. 30 del 06 febbraio 2007, inerente l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007, nella quale è stabilito che è possibile l'iscrizione nello schedario temporaneo di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 dei cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa. Parimenti come “stagionale” potrà essere trattato anche lo studente;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 21/07/2009 ad oggetto *“Iscrizione anagrafica cittadini comunitari – Nuove linee guida”*, con la quale viene tenuto in considerazione il fatto che sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l'interessato mantiene il centro di interessi presso lo Stato di provenienza; in tali casi l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea potrà essere effettuata anche per periodi superiori ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario stesso previsto dall'art. 32, comma 4, del DPR 223/1989;

Dato atto che la popolazione temporanea è costituita dai cittadini italiani o stranieri che dimorano nel Comune da non meno di mesi quattro (mesi tre per cittadini comunitari) e che non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per un qualsiasi motivo;

Considerate le recenti richieste verbali, nonché quelle future, di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione temporanea da parte di coloro che hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio nel Comune di Maltignano per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia, etc.;

Ravvisata la necessità di soddisfare le nuove esigenze dei cittadini e di ottemperare agli obblighi di legge in materia di servizi anagrafici, con particolare riferimento alla normativa comunitaria e ai diritti individuali della persona;

Visto che l'Amministrazione Comunale, per le motivazioni sopra rappresentate e in ossequio alle disposizioni normative richiamate, ha ufficialmente istituito con atto di G.C. n°83 del 06/09/2018 lo Schedario della Popolazione Temporanea del Comune di Maltignano, assegnandone allo scrivente Responsabile la tenuta e la relativa gestione;

Predisposto, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, apposito Disciplinare nel quale risultano definiti requisiti d'accesso, normativa, adempimenti, documentazione da presentare e modulistica da utilizzare relativamente alla istituzione e alla gestione dello Schedario della Popolazione Temporanea;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 06/04/2018, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2018);

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2018;

Dato atto che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

Visti gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

Visti l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016 e n. 5 del 20 febbraio 2018 in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio

DETERMINA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- di dare atto che con deliberazione di G.C. n°83 del 06/09/2018 è stato ufficialmente istituito nel Comune di Maltignano lo Schedario della Popolazione Temporanea, la cui tenuta e relativa gestione è stata assegnata all'Ufficio Anagrafe, nella persona dello scrivente Responsabile dei Servizi Demografici;
- di approvare l'allegato Disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale sono stati definiti requisiti d'accesso, normativa, adempimenti, documentazione da presentare e modulistica da utilizzare relativamente alla istituzione e alla gestione dello Schedario della Popolazione Temporanea;
- di approvare altresì l'allegata modulistica, reperibile sia presso l'Ufficio Anagrafe sia sul sito istituzionale dell'ente;
- di dare atto che la decorrenza della messa in funzione dello Schedario della Popolazione Temporanea ha avuto inizio a far data dal 06/09/2018, ossia dalla data in cui la deliberazione di G.C. n°83/2018 sopra richiamata è stata dichiarata eseguibile;
- di dare atto che dalla istituzione dello Schedario della Popolazione Temporanea non deriva alcuna spesa a carico dell'Ente;
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

La presente determina sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di cui all'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 presso l'ufficio di segreteria.

La stessa, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

Dr.ssa Paola D'Emidio

N. 652 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 08-09-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio